

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 febbraio 2022 — flightright GmbH / Swiss International Air Lines AG**

**(Causa C-131/22)**

(2022/C 191/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Frankfurt am Main

**Parti**

*Ricorrente:* flightright GmbH

*Convenuta:* Swiss International Air Lines AG

**Questioni pregiudiziali**

1. Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 <sup>(1)</sup> qualora sopravvengano condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione di un volo, indipendentemente dalla loro forma concreta.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se il carattere eccezionale delle condizioni meteorologiche possa essere determinato sulla base della loro frequenza regionale e stagionale nel luogo e al momento della loro sopravvenienza.
3. Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 nel caso in cui una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in una data specifica provochi un ritardo prolungato, un ritardo fino al giorno successivo o la cancellazione di uno o più voli di detto aeromobile, indipendentemente dal motivo di tale decisione.
4. In caso di risposta negativa alla terza questione, se la motivazione della decisione debba a sua volta essere eccezionale, per cui il suo verificarsi non è prevedibile.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 2 marzo 2022 —  
Procedimento penale a carico di OE**

**(Causa C-142/22)**

(2022/C 191/26)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Supreme Court

**Parte nel procedimento penale principale**

OE

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 27 della decisione quadro <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che una decisione di consegna di una persona crea un rapporto giuridico tra questa, lo Stato di esecuzione e lo Stato richiedente, di modo che qualsiasi questione considerata decisa in via definitiva in tale decisione deve essere considerata decisa anche ai fini del procedimento volto a ottenere l'assenso a un ulteriore procedimento penale o esecuzione penale per altri reati.

- 2) Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che l'articolo 27 non impone tale interpretazione, se una norma procedurale nazionale violi il principio di effettività qualora operi in modo da impedire all'interessato di fondarsi, nell'ambito della domanda di assenso, su una pertinente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata successivamente all'ordinanza di consegna.

(<sup>1</sup>) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 2 marzo 2022 —  
Merck Sharp & Dohme Corp/Clonmel Healthcare Limited**

(Causa C-149/22)

(2022/C 191/27)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Supreme Court

**Parti**

*Appellante:* Merck Sharp & Dohme Corp

*Appellata:* Clonmel Healthcare Limited

**Questioni pregiudiziali**

- 1) a) Se, ai fini del rilascio di un certificato protettivo complementare e della validità giuridica di tale CPC, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 (<sup>1</sup>), sul certificato protettivo complementare per i medicinali [2009], GU L 152, pag. 1, sia sufficiente che il prodotto per il quale è rilasciato il CPC sia esplicitamente identificato nelle rivendicazioni del brevetto e sia oggetto dello stesso o se per il rilascio di un CPC sia necessario che il titolare del brevetto, al quale è stata rilasciata un'autorizzazione di immissione in commercio, dimostri anche la novità o l'altezza inventiva o che il prodotto rientri in una nozione più ristretta, descritta come l'invenzione oggetto del brevetto.
- b) In quest'ultimo caso, vale a dire quello dell'invenzione oggetto del brevetto, cosa debba essere dimostrato dal titolare del brevetto e dal titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio per ottenere un valido CPC.
- 2) Se, in circostanze nelle quali, come nella presente causa, il brevetto è concesso per un particolare farmaco, l'ezetimibe, e le rivendicazioni del brevetto espongono che l'applicazione in medicina umana può consistere nell'uso di quel farmaco da solo o in composizione con un altro farmaco, in questo caso la simvastatina (che è un farmaco di pubblico dominio), un CPC ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento possa essere rilasciato solo per un prodotto che comprende l'ezetimibe, una monoterapia, o possa essere rilasciato un CPC anche per uno qualsiasi o per tutti i prodotti di associazione identificati nelle rivendicazioni del brevetto.
- 3) Se, in circostanze nelle quali è stato rilasciato un CPC a una monoterapia, vale a dire il farmaco A (in questo caso l'ezetimibe), o nelle quali a qualsiasi terapia di associazione viene rilasciato in precedenza un CPC per i farmaci A e B come terapia di associazione, i quali farmaci fanno parte delle rivendicazioni del brevetto sebbene solo il farmaco A sia di per sé nuovo e quindi brevettato, mentre gli altri farmaci sono già noti o di pubblico dominio, il rilascio di un CPC sia limitato alla prima commercializzazione di quella monoterapia del farmaco A o di quella prima terapia di associazione per la quale è stato rilasciato un CPC (A+B), con la conseguenza che, dopo quel primo rilascio, non è consentito un secondo o un terzo rilascio di un CPC alla monoterapia o a qualsiasi terapia di associazione diversa dalla prima composizione alla quale è stato rilasciato un CPC.
- 4) Se, laddove le rivendicazioni di un brevetto hanno ad oggetto sia una singola molecola nuova sia una composizione di tale molecola con un farmaco esistente e noto, eventualmente in pubblico dominio, o più siffatte rivendicazioni di una composizione, l'articolo 3, lettera c), del regolamento limiti il rilascio di un CPC: